

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA

(app.to dal CC con atto n. 63/00 e succ. modd. N. 75/05 e 21/09)

ART.1 – GENERALITA'

Scopo del contributo è quello di sostenere economicamente le famiglie sangiorgesi, colpite da provvedimento di sfratto, nel pagamento del canone di locazione di un nuovo alloggio.

Per ogni esercizio sarà stanziato un fondo con apposito capitolo di bilancio.

ART. 2 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

- 1) sono ammessi al contributo coloro che hanno ricevuto sentenza di sfratto esecutivo per cessata locazione.
- 2) coloro che siano destinatari di un dispositivo del Giudice, di convalida dell'atto di citazione di rilascio dell'alloggio ai sensi degli artt. 663 c.p.c. e 56 legge n. 392/78.
- 3) coloro che siano stati colpiti da Ordinanza Sindacale di sgombero da alloggio la cui pericolosità abbia carattere non temporaneo e sia stata accertata per mezzo degli organismi preposti;
- 4) coloro che siano stati sgomberati da unità abitative di proprietà pubbliche nonché coloro che siano stati destinatari di provvedimento giudiziario di reintegra in possesso di immobile per occupazione abusiva, semprechè l'occupazione sia avvenuta in data anteriore al 31.12.1998, in analogia a quanto previsto dalla L.R. n. 13 del 28.02.2000 per alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- 5) non sono ammessi coloro i quali hanno ricevuto sentenza di sfratto esecutiva per morosità. Ovvero sono ammessi coloro che hanno ricevuto sentenza di sfratto per morosità stato di indigenza sarà valutato previa accertamenti dei Servizi Sociali.
- 6) non sono ammessi coloro che utilizzano tale contributo a scopo coabitativo.

ART. 3 – REQUISITI

- a) avere residenza nel Comune di S. Giorgio da non meno di un quadriennio alla data del provvedimento di sfratto; ovvero chiunque riesca a dimostrare, in modo inequivocabile con atti probatori, che l'anzianità di dimora all'indirizzo dichiarato è stata assunta in un periodo antecedente a quanto risultante anagraficamente e, comunque, da un periodo non inferiore ad un quadriennio dalla data dell'emanazione della sentenza di sfratto;
Rientrano nello stesso caso coloro i quali, colpiti da sentenza di sfratto, trasferiscano, da soli, la propria residenza in altro Comune, mantenendo quella dei restanti componenti del proprio nucleo familiare, all'indirizzo oggetto dello sfratto, senza soluzione di continuità.
- b) essere in possesso di regolare contratto di locazione per uso abitativo, formalizzato secondo la normativa vigente, stipulato in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le istanze in regola con i requisiti richiesti e complete di istruttoria, giacenti per mancanza di fondi e fatte salve le istanze dei cittadini già beneficiari dei contributi previsti dal precedente regolamento di Autonoma sistemazione che presentino ancora condizioni di svantaggio economico (reddito familiare non superiore ad euro 18.592,45)
- c) non aver fruito di altre forme similari di assistenza da parte di altri Enti; tale condizione dovrà valere anche per gli altri componenti del nucleo familiare, fatte salve le istanze in regola con i requisiti richiesti e complete di istruttoria, giacenti per mancanza di fondi.

ART. 4 – ENTITA' E DURATA DEL CONTRIBUTO

- 1) l'erogazione del contributo avverrà con cadenza mensile e sarà erogato in base al reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, al lordo delle imposte e degli assegni familiari secondo la seguente tabella per ogni fascia di reddito:
-fascia 1: da euro 0 a euro 12.000,00 di valore ISE, un contributo massimo di euro 300,00 mensili;
-fascia 2: da euro 12.000,01 a euro 15.000,00 di valore ISE, un contributo massimo di euro 200,00 mensili;
- 2) la misura del contributo, determinato secondo i parametri appena esposti, non potrà in ogni caso superare l' 80% del canone mensile di locazione, riportato nel contratto stesso.
- 3) il contributo sarà erogato ad un solo componente del nucleo familiare e non riproponibile per nessun componente dello stesso, salvo il caso di successione.
- 4) il contributo sarà erogato per tutta la durata del contratto e comunque non superiore a 4 anni a partire dalla data di erogazione del 1° contributo.
- 5) su richiesta dell'interessato, ove esistano in via preliminare i requisiti richiesti, l'Ufficio preposto rilascerà promessa scritta di assegnazione del contributo, nei limiti previsti dal presente regolamento, prima della stipula del nuovo contratto di locazione.
- 6) a favore di coloro che trovano autonoma sistemazione in un Comune diverso da S. Giorgio a Cremano, fermo restando il possesso dei requisiti per l'ammissione al contributo, è erogato un contributo " Una tantum " pari al valore economico della 1^ annualità calcolata nelle stesse forme e misure di cui al Comma 1) del presente articolo.
- 7) tale contributo potrà essere erogato ad un solo componente del nucleo familiare e non riproponibile per nessun altro componente dello stesso.
- 8) I vecchi e i nuovi beneficiari del regolamento di autonoma sistemazione, decorsi i tempi del beneficio previsti dal precedente e dal presente regolamento nel permanere dei requisiti previsti dalla legge possono accedere, per l'intera integrazione prevista dalla legge, ai contributi ai canoni di locazione fissati dall'art. 11 della legge 431 del 1998 anche per gli anni in cui hanno usufruito dei contributi previsti dal suddetto regolamento stante una sfasatura triennale nelle erogazioni legate alle annualità della citata legge 431/98.
Il bando comunale inerente l'accesso ai contributi previsti dalla legge 431 del 1998 rispetterà nell'immediato tale indirizzo del Consiglio Comunale.
- 9) **In coincidenza con disposizioni regionali sugli sfratti, l'interessato potrà prima accedere ai benefici previsti dal Regolamento comunale in attesa dei benefici previsti dalla Legge 9/2007 previo accordo scritto con l'ufficio preposto.**

Qualora il soggetto beneficiario, tenuto conto della precarietà e dell'inadeguatezza del primo alloggio reperito, riesce a trovare una nuova sistemazione abitativa, avrà diritto al mantenimento del contributo nella misura originariamente concessa che comunque non subirà alcuna variazione di durata, fermo restando la regolarizzazione, secondo la normativa vigente, del nuovo contratto di locazione.

ART. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) il Dirigente del Settore Servizi Demografici e Sociali, sulla scorta della positiva istruttoria della pratica, effettuata dal Servizio delle Politiche abitative, adotterà la determinazione di concessione del contributo, fissandone la decorrenza.

- 2) il pagamento dei mesi successivi sarà sempre a fine mese, condizionato all'esibizione al Servizio delle Politiche abitative, nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese, della ricevuta del canone di locazione regolarmente rilasciata.
La ritardata esibizione della ricevuta, su segnalazione degli uffici competenti farà slittare il pagamento al mese successivo.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, il contributo sarà sospeso e saranno attivati gli accertamenti delle condizioni per l'erogazione del contributo o la sua definitiva interruzione.
- 3) l'Amministrazione C.le verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese e disporrà ogni tipo di accertamento ritenuto opportuno.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE

Alla documentazione, da prodursi utilizzando un modulo prestampato disponibile presso il Servizio delle Politiche abitative, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di Stato di famiglia con annotazione della CC.CC.II.AA. relativa ad ogni componente maggiorenne del nucleo familiare;
- b) modello ISE relativo al reddito prodotto nell'anno precedente a quello di produzione della domanda;**
La predetta documentazione dovrà essere rinnovata ogni 12 mesi, pena la sospensione del contributo stesso;
nel caso di variazione del reddito, l'entità del contributo sarà rideterminata;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà –ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, relativa all'esistenza di separazione dei beni dei beni e/o separazioni personali o legali intervenute tra i coniugi;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà –ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, relativa alla non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto ed uso di alloggio abitativo;
Tale dichiarazione deve essere resa dal richiedente e da ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare;
- e) copia autentica della sentenza di sfratto, o dispositivo del Pretore, o altro Giudicante preposto, di convalida dell'atto di citazione di rilascio dell'alloggio ai sensi degli artt. 663 c.p.c. e 56 legge n. 392/78, o Ordinanza Sindacale di sgombero di alloggio la cui pericolosità abbia carattere non temporaneo e sia stata accertata per mezzo degli organismi preposti, o copia del provvedimento giudiziario di reintegra per occupazione abusiva di immobile semprechè l'occupazione sia avvenuta in data anteriore al 31.12.1998 in analogia a quanto previsto dalla L.R. n. 13 del 28.02.2000, per gli alloggi di E. R. P., oppure atto di esecuzione, oppure atto di Precetto, oppure atto di Avviso o Biglietto di Cancelleria del Decreto di Proroga con assegnazione della Forza Pubblica (L. 431/98);
- f) copia del contratto di nuova locazione regolarizzato secondo la normativa vigente, nel caso in cui l'istante ne sia in possesso già all'atto della presentazione della richiesta;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il richiedente dichiara di beneficiare o meno di altri contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione da parte dell'Ente comunale o altri Enti.

Il contributo non potrà essere cumulabile con altri relativi alla stessa problematica ed il cittadino avrà diritto di optare per il contributo a lui più favorevole alle

proprie esigenze qualora i due o più contributi venissero erogati in tempo reale (nello stesso anno).